

Allegato "A"
al n. 154687 di repertorio
e al n. 20627 di raccolta

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 1 Denominazione sociale e sede

E' costituita una società cooperativa denominata "Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa" con acronimo "C.V.G.", di seguito Consorzio Veneto Garanzie.

Consorzio Veneto Garanzie ha sede legale a Venezia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile e sedi secondarie a Belluno, Treviso e Verona.

Consorzio Veneto Garanzie potrà istituire, nei modi di legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e filiali senza stabile rappresentanza anche altrove.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Consorzio Veneto Garanzie è retto dal presente statuto sociale e dall'eventuale e relativo regolamento di cui al successivo art. 40.

Art. 2 Durata

Consorzio Veneto Garanzie ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, nei modi di legge, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3 Scopo mutualistico

Consorzio Veneto Garanzie svolge la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente prefiggendosi di promuovere iniziative unitarie tra i Confidi Soci a tutela ed assistenza della loro attività allo scopo altresì di potenziarne e consolidarne le strutture, nonché di tutelare ed assistere le imprese socie nella loro attività economica favorendo l'acquisizione di finanziamenti e di linee di credito atti ad ampliare la capacità di mercato e consolidandone la struttura.

Consorzio Veneto Garanzie è iscritto nell'apposito Albo come previsto dall'art. 2512 secondo comma Cod. Civ., presso il quale provvede a depositare il bilancio annuale.

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, Consorzio Veneto Garanzie svolge la propria attività uniformandosi al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni.

Pertanto gli amministratori e i sindaci dovranno, a norma dell'art. 2513 primo comma Cod. Civ., documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell'anzidetto parametro.

Art. 4 Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico del Consorzio Veneto Garanzie così come definito dal precedente articolo, Consorzio Veneto Garanzie, privo di fini di lucro, ha come oggetto, quello di svolgere in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi

ed i servizi ad essa connessi o strumentali, come definiti dalle disposizioni normative. Consorzio Veneto Garanzie, potrà altresì svolgere, prevalentemente a favore dei propri soci e delle imprese aderenti ai Confidi soci, anche le seguenti attività:

- prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
- gestione ai sensi dell'art. 47 secondo comma del Testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
- stipula ai sensi dell'art. 47 terzo comma del Testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.

Consorzio Veneto Garanzie potrà, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

Inoltre Consorzio Veneto Garanzie potrà effettuare operazioni di acquisto di immobili ad uso strumentale ed assumere partecipazioni nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di vigilanza.

Nel quadro inoltre delle finalità previste dal presente statuto, Consorzio Veneto Garanzie provvederà:

- a) alla prestazione di garanzie a sostegno di quelle prestate dai Confidi soci per operazioni finanziarie bancarie o parabancarie. Gli interventi del Consorzio Veneto Garanzie dovranno essere regolati in modo tale da non costituire discriminazione tra i soci e pregiudizio per la destinazione statutaria del patrimonio;
- b) alla stipula di apposite convenzioni con gli Istituti di credito e società finanziarie;
- c) all'assunzione del ruolo di parte contraente, unitamente ai Confidi soci, nella stipulazione di convenzioni con gli Istituti di credito, altri Istituti finanziari, con la Regione Veneto ed altri enti territoriali.
- d) alla prestazione di garanzie a favore di Confidi soci per tutte le operazioni di credito;
- e) alla prestazione di garanzie a favore delle piccole e medie imprese, comprese le microimprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, socie del Consorzio Veneto Garanzie e quelle aderenti ai Confidi soci del Consorzio Veneto Garanzie;
- f) al coordinamento dell'attività amministrativa dei Confidi soci assistendoli sotto gli aspetti tecnico-giuridici;
- g) all'eventuale costituzione d'uno o più fondi rischi;
- h) all'accettazione di eventuali contributi, donazioni ed elargizioni;
- i) alla partecipazione ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore dei Confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dagli stessi garantite.

Art. 5 Requisiti per la mutualità prevalente

Ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, descritti nei precedenti articoli ed in riferimento a quanto previsto dalla normativa di legge, vengono fissate le seguenti prescrizioni:

- a) il divieto di distribuzione di dividendi ai soci;

- b) le riserve non sono ripartibili tra i soci;
- c) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 Cod. Civ.;
- d) l'obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento del Consorzio Veneto Garanzie, dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale versato, al "Fondo di garanzia interconsortile per la prestazione di cogaranzie e controgaranzie ai Confidi", al quale Consorzio Veneto Garanzie ha dato la propria adesione.

TITOLO II

SOCI

Art.6 Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa di legge.

Se, durante la vita del Consorzio Veneto Garanzie il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale Consorzio Veneto Garanzie si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche, Consorzio Veneto Garanzie, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo Statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere ammessi a far parte del Consorzio Veneto Garanzie:

- a) i Confidi di primo grado costituiti da piccole e medie imprese, comprese le microimprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese.
- b) le imprese artigiane sia individuali che nelle forme societarie consentite, iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della L. 8.8.1985 n. 443 (Legge Quadro sull'Artigianato) e successive modificazioni;
- c) altre piccole e medie imprese, comprese le microimprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, purché in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni e integrazioni, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti del Consorzio Veneto Garanzie;
- d) i consorzi e le società consortili, anche di secondo grado, costituiti ai sensi degli artt. 2602 Cod. Civ. e seguenti ed iscritti alla separata sezione dell'Albo di cui alla precedente lett. a), purché ad essi partecipino, per non meno di due terzi dei soci, imprese artigiane iscritte all'anzidetto Albo.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività del Consorzio Veneto Garanzie, attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; in ogni caso, essi non divengono soci, né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi del Consorzio Veneto Garanzie, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Non possono essere soci, le imprese che abbiano in corso procedure concorsuali o

dichiarate fallite e che non siano state ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui in conformità alle disposizioni della legge fallimentare oppure imprese il cui titolare abbia riportato condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non può essere socio del Consorzio Veneto Garanzie il Confidi che aderisca a struttura analoga di secondo grado o che ne risulti espulso.

Non possono inoltre far parte del Consorzio Veneto Garanzie imprese che abbiano interessi contrastanti con questo o siano state espulse da altri Confidi, restando salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 2527 comma secondo Cod.Civ.

Non possono infine far parte del Consorzio Veneto Garanzie coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità qualora ricorrano le ipotesi previste dal Testo Unico Bancario.

Art. 7 Domanda di ammissione

Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Veneto Garanzie.

Trattandosi di impresa individuale, la domanda deve contenere oltre alla sottoscrizione:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, sede dell'impresa ed eventuali altri sedi secondarie, attività esercitata e codici IVA e fiscale;
- b) indicazione delle azioni da sottoscrivere;
- c) dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale e dell'impegno di osservare le disposizioni contenute nel Regolamento della Cooperativa nonché a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le azioni sottoscritte.

Trattandosi di società, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede della società ed eventuali altri sedi secondarie, attività esercitata e codici IVA e fiscale;
- b) indicazione delle azioni da sottoscrivere;
- c) dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale e di osservare le disposizioni contenute nel Regolamento della Cooperativa nonché a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali a versare le azioni sottoscritte;
- d) persone che ne hanno la legale rappresentanza o che, comunque, sono legittimamente autorizzate a rappresentare l'impresa nei rapporti con la Cooperativa.

Trattandosi invece di Confidi la domanda dovrà contenere:

- a) le generalità complete del rappresentante legale del Confidi richiedente;
- b) le informazioni necessarie atte a riconoscere amministrativamente, fiscalmente, societariamente il Confidi interessato nonché i relativi codici IVA e fiscali.
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, nonché di sottostare alle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali del Consorzio Veneto Garanzie;
- d) l'indicazione delle azioni da sottoscrivere e versare.

Alla domanda di ammissione il Confidi dovrà altresì allegare:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno della società;
- copia della deliberazione dell'organo sociale competente, concernente la richiesta

di adesione al Consorzio Veneto Garanzie.

Art. 8 Ammissione dei soci

Il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare sulla domanda di ammissione, potrà richiedere ogni altro documento ad integrazione di quanto previsto dal precedente art. 7.

La delibera di ammissione è adottata dal Consiglio di Amministrazione che provvede alla comunicazione all'interessato; una volta verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, provvede all'annotazione nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, motivare l'eventuale delibera di rigetto e comunicarla all'interessato, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa.

A sua volta chi ha proposto la suddetta domanda, può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 Diritti dei soci

La costituzione e l'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci sono rette dal principio della parità di trattamento, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2516 Cod. Civ.

Pertanto ogni socio può richiedere l'intervento mutualistico del Consorzio Veneto Garanzie ed ogni altra prestazione, prevista dallo statuto sociale.

Il regolamento del Consorzio Veneto Garanzie potrà disciplinare le relative modalità attuative.

Inoltre, in ordine alla gestione dell'attività sociale, a ciascun socio, conformemente a quanto previsto dall'art. 2422 Cod. Civ. è riconosciuto il diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

I Confidi soci peraltro, hanno diritto, per effetto dell'art. 2545 bis Cod. Civ., di esaminare attraverso un rappresentante il libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Le imprese socie hanno lo stesso diritto, attraverso un loro rappresentante, quando almeno un decimo del numero complessivo di esse lo richieda, oppure un ventesimo qualora il Consorzio Veneto Garanzie ha più di tremila soci.

I diritti di cui ai precedenti due ultimi commi, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con il Consorzio Veneto Garanzie.

Art. 10 Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, di eventuali diritti di segreteria e di altre commissioni nelle misure fissate dal Consiglio di Amministrazione.
- b) al versamento delle azioni, sottoscritte nel numero che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione eventualmente anche in funzione delle garanzie concesse;
- c) ad osservare lo statuto, le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione

nonché il regolamento del Consorzio Veneto Garanzie.

d) all'eventuale costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 31, secondo comma, lett. o);

e) ad adempiere alle obbligazioni assunte con gli Istituti di credito e supportate dalle garanzie mutualistiche, anche dopo la cessazione del rapporto sociale fino alla loro definitiva estinzione.

I soci devono comunicare al Consiglio di Amministrazione l'eventuale trasferimento della sede dell'impresa o della società e/o di eventuali sedi secondarie.

Le imprese costituite in forma di società, hanno altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le modifiche dei loro patti sociali, nonché gli avvicendamenti delle persone che ne hanno la legale rappresentanza o che, comunque, sono legittimamente autorizzate a rappresentare l'impresa nei rapporti con il Consorzio Veneto Garanzie.

Il Confidi socio non può aderire ad altre società od enti le cui finalità siano in contrasto o concorrenti con quelle perseguite dal Consorzio Veneto Garanzie, nonché con gli interessi del medesimo.

E' fatto obbligo ad ogni Confidi socio di partecipare alle spese per il funzionamento del Consorzio Veneto Garanzie e per il perseguimento degli scopi sociali nelle misure e secondo le modalità fissate dalle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Art. 12 Recesso del socio

Ha diritto di recedere dal Consorzio Veneto Garanzie il Socio che non ha concorso alle deliberazioni inerenti:

- a) le modificazioni sostanziali e significative dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dell'eventuale stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause statutarie di recesso;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

Il socio può altresì recedere dandone congrua motivazione al CdA che può limitare, o differire, tali richieste di recesso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e per i quali risultino regolarmente estinti tutti i finanziamenti garantiti dal Consorzio Veneto Garanzie .

In caso di recesso di un Confidi di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) dello Statuto, per le eventuali operazioni che beneficiano dell'intervento in garanzia del Consorzio Veneto Garanzie, in essere al momento del recesso, il totale onere della garanzia

mutualistica dovrà considerarsi a carico del Confidi recedente.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo pec al Consorzio Veneto Garanzie. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso non può essere parziale e va esercitato nei modi previsti dall'art. 2532 Cod. Civ.

Fermo restando quanto previsto dall'art.10 comma 1 lett. e) con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha, in ogni caso, effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio a mezzo raccomandata o a mezzo pec, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 41.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 1° comma Cod. Civ., anche a quanto conformemente previsto dall'art.2533 Cod. Civ., nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio Veneto Garanzie;
- b) che risulti gravemente inadempiente rispetto alla norme statutarie ed alle disposizioni del regolamento, alle deliberazioni dell'assemblea nonché a quelle del Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni, per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione scritta degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non effettui il versamento delle azioni sottoscritte o i pagamenti di somme dovute al Consorzio Veneto Garanzie a qualsiasi titolo;

Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 41, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla relativa annotazione nel libro soci.

Fermo quanto previsto all'art. 10 comma 1 lettera e) l'esclusione determina la risoluzione dei rapporti sociali e mutualistici pendenti.

Art. 14 Morte del socio

In caso di morte del socio persona fisica, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto e quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Cooperativa.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, subentrano alla partecipazione del socio deceduto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti richiesti, e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

La nomina del rappresentante comune non è necessaria se il socio defunto possedeva

più azioni ed esse vengono ripartite tra gli eredi.

Art. 15 Liquidazione delle azioni

I soci, il cui rapporto sociale con il Consorzio Veneto Garanzie è venuto a cessare, hanno il diritto al rimborso delle azioni versate, detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Il relativo pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui ha avuto luogo lo scioglimento del rapporto sociale, fatta salva la valutazione dell'organo amministrativo di non procedere in tal senso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e solvibilità del Confidi.

Consorzio Veneto Garanzie può comunque compensare, ai sensi dell'art. 1243 Cod. Civ., con il debito del rimborso delle azioni, il proprio credito per l'eventuale mancato pagamento di servizi, rientranti nell'oggetto sociale, resi al socio receduto.

Consorzio Veneto Garanzie non è tenuto al rimborso delle azioni versate, in favore dei soci receduti ed esclusi, qualora non sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Trascorso il termine di prescrizione le azioni non restituite, andranno accantonate a riserva.

Art. 16 Terzi sovventori

Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte del Consorzio Veneto Garanzie e ciò in riferimento quanto previsto dal precedente art. 6, possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie, non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi del Consorzio Veneto Garanzie, purché la nomina dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci e qualora il proprio fondo versato corrisponda almeno ad un decimo dell'intero patrimonio sociale, con le modalità descritte nel Regolamento di cui al successivo art. 40.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 Costituzione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale del Consorzio Veneto Garanzie è costituito:

- a) dal capitale sociale variabile, che non può essere inferiore a quanto disposto dalla normativa pro-tempore vigente, formato anche mediante l'imputazione allo stesso di fondi rischi e altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici in applicazione della normativa vigente;
- b) dai conferimenti effettuati dai terzi sovventori;
- c) dal fondo di riserva legale formato dal cinquanta per cento degli utili annuali;
- d) dal fondo rischi patrimoniale formato:
- e) con gli utili rimanenti dopo aver dedotto le quote da imputare a riserva legale;
- f) con le eventuali commissioni che ogni socio è tenuto a versare in ordine all'intervento mutualistico;
- g) con le azioni dei soci insolventi;

- h) con le azioni non restituite a seguito dell'avvenuta prescrizione;
- i) con i conferimenti della Regione Veneto o di altri enti pubblici, a tale scopo destinati;
- l) con donazioni, lasciti ed elargizioni.

Il fondo rischi patrimoniale sarà pertanto riportato nei prospetti di bilancio in uno o più capitoli che possano meglio identificare la provenienza o la destinazione delle somme ivi indicate.

Art. 18 Azioni

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale, ai sensi del comma diciassette della Legge 326/2003, che permette di derogare all' art. 2525 comma primo Cod. Civ., di Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) ciascuna.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere trasferite esclusivamente a favore di altri soci ovvero a favore di soggetti che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto per l'ammissione a socio del Consorzio Veneto Garanzie.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo di qualsiasi natura.

Art. 19 Patrimonio netto

Il patrimonio netto del Consorzio Veneto Garanzie, comprensivo del fondo rischi di cui al precedente art.17, non può essere inferiore a quanto disposto dalla normativa pro-tempore vigente; dell'ammontare minimo dell'anzidetto patrimonio, almeno un quinto deve essere apportato dai soci o da avanzi di gestione.

Al fine del raggiungimento dell'ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare fronte a previsioni di rischio sulla garanzia prestata.

Art. 20 Diminuzione del patrimonio netto e del capitale sociale

Quando in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo di cui al precedente art.19, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso, deve deliberare lo scioglimento del Consorzio Veneto Garanzie.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo di cui all'art.17 primo comma lett. a), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al suddetto minimo o lo scioglimento del Consorzio Veneto Garanzie.

Art. 21 Destinazione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale, qualsiasi sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destinato esclusivamente per l'attuazione dell'oggetto sociale di cui al precedente art. 4.

Art. 22 Responsabilità per le obbligazioni

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio Veneto Garanzie con il suo patrimonio.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

Art. 23 Organi del Consorzio Veneto Garanzie

Sono organi del Consorzio Veneto Garanzie:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) le Assemblee separate
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Comitato Esecutivo, se nominato
- e) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- f) il Collegio Sindacale;
- g) il Revisore o la Società di revisione, se incaricati del controllo contabile.

Art. 24 Assemblea generale dei soci

Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie e sono costituite dai delegati eletti dalle Assemblee separate locali convocate nelle aree territoriali così come definite dall'apposito Regolamento interno e con la partecipazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Alle assemblee generali possono altresì assistere i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Il regolamento interno di cui al successivo art. 40 stabilisce modalità di funzionamento dell'Assemblea generale idonee ad assicurare, ai sensi dell'art. 2540, Cod. Civ., la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse nelle Assemblee separate.

Ogni delegato di area territoriale ha diritto ad un voto.

Nelle Assemblee Generali non é ammesso l'istituto della rappresentanza.

Le assemblee quando sono validamente costituite rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, quando non siano in contrasto con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio stesso.

L'assemblea nomina con il voto della maggioranza dei presenti un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Le deliberazioni devono essere documentate dal verbale, redatto in conformità a quanto previsto dall'art.2375 Cod. Civ., sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 25 Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata in una qualsiasi sede, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione nella persona del suo Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'ordine del giorno dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle sedi secondarie almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed essere inviato o recapitato (con mezzo idoneo) entro lo stesso termine, ai soci e agli altri aventi diritto o essere pubblicato su almeno uno dei quotidiani locali di ampia diffusione.

Nell'anzidetto avviso deve altresì essere fatta menzione dell'eventuale seconda

convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso ed almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Art. 26 Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori e nomina i sindaci designandone il Presidente;
- c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci nonché al revisore contabile o alla società di revisione qualora fosse loro affidata la revisione legale dei conti;
- d) approva l'eventuale regolamento interno di cui all'art. 2521, ultimo comma Cod. Civ., predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera in ordine alla revisione legale dei conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 2409 bis del Codice Civile;
- f) delibera in merito alle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2528 quarto comma Cod. Civ.;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza o sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- h) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Inoltre l'assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero per la trattazione di argomenti proposti da tanti soci che rappresentano almeno un decimo della totalità dei voti, facendone domanda scritta agli amministratori.

Art. 27 Assemblea generale straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento del Consorzio Veneto Garanzie nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

Art. 28 Costituzione e quorum deliberativo dell'Assemblea generale

Ai sensi dell'art. 2538 Cod. Civ., l'Assemblea generale ordinaria della Società è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei delegati presenti.

L'Assemblea generale straordinaria della Società è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei delegati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei delegati ammessi al voto.

Le modifiche statutarie riguardanti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie nonché quelle attinenti alle aree territoriali sono di competenza della assemblea straordinaria, la quale delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei delegati ammessi al voto. Il medesimo quorum deliberativo è necessario per le modifiche relative alle stesse materie, contenute nel regolamento interno.

Per le votazioni si procederà col voto palese.

Le elezioni delle cariche sociali, saranno fatte a maggioranza relativa e con le modalità indicate dal Regolamento di cui all'art.40.

Art. 29 Assemblee separate

Le Assemblee generali, ordinarie e/o straordinarie, sono precedute ai sensi dell'art. 2540 Codice Civile dalle Assemblee separate locali convocate nelle aree territoriali ove è presente una sede secondaria.

Le Assemblee separate sono tenute anche fuori dalla sede sociale o dalle sedi secondarie della società, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

Le Assemblee separate locali eleggono un numero di delegati proporzionale alla consistenza dei soci iscritti nell'area territoriale interessata dalla sede secondaria definita nei suoi Comuni da apposita tabella deliberata dal Consiglio di Amministrazione e inserita nel regolamento interno, in ragione di un delegato ogni 1.000 soci o frazione superiore a cinquecento aventi diritto di intervento, con un minimo di tre delegati e massimo di sette delegati per ogni area territoriale, fatta salva in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I soci con sede legale nelle aree territoriali partecipano all'assemblea separata della propria area.

I soci con sede legale al di fuori delle aree territoriali partecipano:

- a) alla Assemblea dell'area territoriale presso la quale hanno richiesto l'ammissione;
- b) all'assemblea dell'area territoriale più vicina alla sede legale, qualora abbiano richiesto l'ammissione presso quest'ultima.

I delegati eletti devono essere soci.

Alle Assemblee separate spetta altresì il compito di nominare i componenti dei Comitati Territoriali di cui al successivo art. 39.

Per la convocazione delle Assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno due giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- c) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso ed almeno ventiquattro ore dopo la prima, comunque nel rispetto del termine di cui alla lettera b) del presente comma;
- d) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Possono intervenire all'Assemblea separata e hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare solo da altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente, come disposto dall'art. 2372 Cod. Civ., mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e la sottoscrizione del delegante.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le deleghe, oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente

conservate.

In prima convocazione l'Assemblea separata, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea separata:

- ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati;
- straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno l'uno per cento dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, il Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento, uno degli amministratori appositamente designati dal Consiglio, interverrà a ciascuna Assemblea separata presiedendola.

I delegati all'Assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea separata che li ha eletti.

L'Assemblea separata ha inoltre il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'Assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea separata nomina delegati supplenti che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'Assemblea generale.

L'Assemblea separata si avvale di un segretario di propria nomina per la redazione del processo verbale.

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Art. 30 Requisiti e composizione del Consiglio di Amministrazione

Consorzio Veneto Garanzie è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette componenti, anche non soci, da nominarsi dall'Assemblea.

Al fine di ottenere una migliore partecipazione delle diverse categorie o gruppi di soci in proporzione all'interesse che ciascuna di esse ha nell'attività sociale, così come previsto dall'art. 2542 - 4° comma del Codice Civile, con il Regolamento di cui al successivo art. 40 vengono stabilite le modalità per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea. La maggioranza di essi sarà nominata tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche appartenenti alle diverse aree territoriali di competenza di ciascuna sede secondaria.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o da almeno il due per cento dei soci aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, rispettivamente, almeno quindici e dieci giorni prima della data fissata per la prima Assemblea separata.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e presso le sedi secondarie.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura dei presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro

nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Il numero dei candidati di ciascuna lista dovrà essere pari a quello degli amministratori da eleggere nel rispetto dei requisiti di provenienza territoriale e degli altri stabiliti dal presente articolo.

Dalla lista che avrà ottenuto la più alta percentuale di voti espressi dagli aventi diritto sarà tratta la totalità degli amministratori da eleggere.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Dall'approvazione del presente Statuto, gli amministratori non possono superare i due mandati consecutivi.

I mandati con durata inferiore a due esercizi non si computano ai fini di quanto previsto dal precedente comma.

Oltre alle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 Cod. Civ., gli amministratori non possono essere dipendenti e sindaci del Consorzio Veneto Garanzie; devono possedere inoltre i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza con riferimento a quanto previsto dall'art. 2387 Cod. Civ. e dalle disposizioni applicabili pro tempore vigenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione, nel rispetto del criterio della provenienza geografica e degli altri criteri, con delibera approvata dal Collegio Sindacale.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, si dovrà considerare decaduto l'intero Consiglio, e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare subito l'Assemblea per nominare il nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina il compenso degli amministratori.

Art. 31 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le attribuzioni e i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio Veneto Garanzie, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci per legge o per statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) procede alla convocazione dell'assemblea ed alla esecuzione delle sue delibere;
- b) delibera sull'ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
- c) redige il testo dell'eventuale Regolamento, di cui al successivo art.40, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, ai sensi del precedente art. 26;
- d) redige il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
- e) decide sulla destinazione delle rendite maturate sui fondi patrimoniali;

- f) stipula le previste convenzioni con gli Istituti di credito e/o società finanziarie per il raggiungimento dei fini del Consorzio Veneto Garanzie;
- g) provvede alla costituzione di Fondi rischi;
- h) nomina i componenti del Comitato Esecutivo di cui al successivo art.35, se costituito, determinandone i compiti e i poteri;
- i) assume e licenzia il personale dipendente, determinandone le mansioni e l'inquadramento contrattuale, e nomina il Direttore Generale, preposto al coordinamento delle attività del Consorzio Veneto Garanzie, di cui al successivo art.38;
- l) delibera sulla partecipazione a Consorzi Nazionali nonché ad altri enti e società aventi identico scopo con il fine di potenziare la propria attività;
- m) conferisce procure speciali per determinate categorie di atti a singoli consiglieri o a dipendenti del Consorzio Veneto Garanzie, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 33;
- n) fissa l'ammontare dell'eventuale tassa di ammissione e delle eventuali commissioni che ogni socio è tenuto a versare in ordine all'intervento mutualistico, nonché il numero delle azioni previste dal precedente art.10 lett. b);
- o) fissa l'ammontare delle eventuali commissioni di cui al precedente art.17 lett. d) e stabilisce i criteri per quantificare gli importi dell'eventuale deposito cauzionale previsto dal precedente art.10, comma 1,lett.d);
- p) effettua investimenti di natura immobiliare di cui al precedente art. 4;
- q) provvede ad adeguare il presente statuto a disposizioni normative, conformemente a quanto previsto dall'art.2365, 2° comma Cod. Civ.;
- r) ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, delibera in merito alle richieste di garanzia presentate.

In materia di concessione delle garanzie, il Consiglio di amministrazione può delegare poteri deliberativi, nell'ambito di prefissati e graduati limiti quantitativi di importo per ciascuno di essi, al Comitato Esecutivo, se nominato, nonché al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai Direttori delle Aree Territoriali e al Responsabile dell'Area Crediti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Eventuali operazioni di finanziamento diretto o indiretto a favore di esponenti aziendali dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione - reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze. Essi sono inoltre solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, fatta salva l'iniziativa di autotutela riconosciuta a ciascun amministratore e prevista dagli artt. 2391 e 2392 Cod. Civ..

Art. 32 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su

cui deliberare o lo stesso lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, da comunicare anche a mezzo fax o posta elettronica non meno di tre giorni prima della riunione a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da comunicare almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

In seno al Consiglio di Amministrazione il voto non può essere dato per delega.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario che ne cura la redazione.

Art. 33 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio può inoltre nominare un Vice Presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino al termine del loro mandato di consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta, a tutti gli effetti, il Consorzio Veneto Garanzie, anche in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri e le attribuzioni di questo, spettano al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi, spettano al Consigliere più anziano di età (di fronte ai terzi la firma di chi fa le veci del Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo).

Pertanto, il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale.

A lui spetta in particolar modo:

- a) di convocare e presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie nonché le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) di sottoscrivere l'impegno di garanzia a seguito della delibera dei soggetti titolari dei relativi poteri;
- c) di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio Veneto Garanzie davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione.

Art. 34 Controllo della società

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I nominati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti a norma di legge, nonché essere immuni dalle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 Cod. Civ.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate

dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o dal due per cento dei Soci aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria con le stesse modalità previste per l'elezione degli amministratori dall'art. 30, commi 3 e seguenti, in quanto compatibili.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Il Collegio segnala al consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

La Revisione legale dei conti è demandata al Revisore o alla Società di revisione legale dei conti, nominati dall'Assemblea, tra gli iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409 bis Cod. Civ. e sue successive modifiche e integrazioni. I nominati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti a norma di legge dalla disciplina della revisione legale dei conti tempo per tempo vigente, nonché essere immuni da cause di ineleggibilità e decadenza dalla stessa previste.

Art. 35 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio. Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Le riunioni sono convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia con le modalità di cui all'art. 32, comma 2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono assistere i Sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale o un Vice Direttore Generale, o, in caso di loro assenza o impedimento, il Responsabile dell'Area Crediti.

Al Comitato Esecutivo possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione poteri deliberativi, in conformità al precedente articolo 31 comma 4, limitatamente alla concessione delle garanzie, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

Fermo restando quanto previsto dall'art.31 comma 5, il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della propria attività di concessione delle garanzie e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 36 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

Nessun dividendo è dovuto al capitale sociale e gli eventuali utili netti di esercizio sono attribuiti nella misura del cinquanta per cento al fondo di riserva legale e la restante parte al fondo rischi patrimoniale, salvo diverse disposizioni dell'assemblea, da adottarsi pur sempre entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente.

E' vietata la distribuzione dei predetti fondi ai soci.

Art. 37 Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio Veneto Garanzie, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e provvedendo alla contestuale comunicazione alla Regione Veneto.

Circa la regolare costituzione e la relativa delibera vale quanto previsto dai precedenti artt. 27 e 28.

Le somme che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devolute, dedotte soltanto le azioni versate, a favore del "Fondo di garanzia interconsortile per la prestazione di cogaranzie e controgaranzie ai Confidi".

Le somme spettanti ai soci, non rimosse entro 90 giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, dovranno essere depositate, a norma dell'art. 2494 Cod. Civ. presso un Istituto di credito.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Compiti del Direttore Generale del Consorzio Veneto Garanzie

Al Direttore Generale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative del Consorzio Veneto Garanzie volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia peraltro con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine, prende altresì parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria del Consorzio Veneto Garanzie e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

Il Direttore Generale è il capo del personale; ha il potere di proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale stesso.

Al Direttore Generale spetta inoltre il potere di proposta in materia di concessione delle garanzie.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale può essere sostituito da uno

o più Vice Direttori Generali o da altro dipendente del Consorzio Veneto Garanzie, designati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina di più Vice Direttori il Consiglio designerà quello con funzioni di vicario.

Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali del Consorzio Veneto Garanzie apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 Nomina, composizione e competenze dei Comitati Territoriali

Ciascuna Assemblea separata di area nomina il proprio Comitato Territoriale composto da tre membri, elevabili a cinque qualora il numero dei soci dell'area sia superiore a 5.000. Il regolamento di cui al successivo art. 40 ne stabilirà la durata e le modalità di funzionamento.

I Comitati Territoriali hanno il ruolo di raccordo con il territorio, propositivo di istanze utili alla comprensione delle problematiche delle imprese socie, raccogliendone le particolari esigenze, e facendosi parte diligente di trasferirle al Consiglio di Amministrazione.

Ogni Comitato Territoriale è composto da soci appartenenti alla stessa area territoriale di competenza, scelti per il loro contributo professionale e per la conoscenza del territorio.

La partecipazione ai Comitati Territoriali è gratuita, fatto salvo il rimborso spese chilometrico.

Art. 40 Regolamento interno

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma Cod. Civ., con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, provvede ad approvare il Regolamento interno.

Onde assicurare una più efficace operatività delle norme statutarie ed il migliore funzionamento del Consorzio Veneto Garanzie, l'Assemblea Ordinaria provvede ad approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

Art. 41 Collegio arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia per effettuare il ricorso al Collegio Arbitrale, pena la decadenza.

Salve le decisioni secondo diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003, il Collegio Arbitrale decide di norma secondo equità, entro il termine di novanta giorni dalla sua costituzione, salvo che l'organo stesso non proroghi detto termine se necessario per la completezza dell'accertamento o per il rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio Arbitrale fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali

cui si atterrà e le comunica alle parti, dovendo fissare, in ogni caso, almeno una apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita al Collegio Arbitrale è valutata quale causa di esclusione del socio.

Art. 42 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, viene fatto rinvio alla vigente normativa societaria per le cooperative, alla L. 24.11.2003 n. 326 sui Confidi nonché alle disposizioni sulle società per azioni in quanto compatibili.